



Industrie Chimiche Forestali S.p.A.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Industrie Chimiche Forestali S.p.A.

sugli argomenti al primo, secondo, terzo, quarto e quinto punto all'ordine del giorno, in seduta ordinaria, e al primo e unico punto all'ordine del giorno, in seduta straordinaria, dell'assemblea convocata, in prima convocazione, il 27 aprile 2026 e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2026 (l'“**Assemblea**”).

Sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2025:

- 1.1) approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2025;**
- 1.2) destinazione del risultato d'esercizio.**

I Signori Azionisti sono chiamati ad approvare il progetto di bilancio dell'esercizio 2025 di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. ("ICF" o la "Società"), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2026.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio, approvato in data 26 marzo 2026 dal Consiglio di Amministrazione, la relazione sulla gestione degli amministratori, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione.

L'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un utile netto dell'esercizio di Euro 2.384.412.

Considerato che la riserva legale non ha ancora raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale (secondo quanto previsto dall'articolo 2430, comma 1, cod. civ.), il Consiglio di Amministrazione della Società propone altresì di destinare il suddetto utile come segue:

- Euro 119.221 a riserva legale;
- Euro 0,30 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo l'11 maggio 2026, messa in pagamento il 13 maggio 2026 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83- *terdecies* del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), il 12 maggio 2026;
- la restante parte a riserva straordinaria.

Sul secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 2.1) determinazione della durata;**
- 2.2) determinazione del numero dei membri;**
- 2.3) nomina dei componenti;**
- 2.4) determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i membri, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.**

Con l'approvazione del bilancio di ICF al 31 dicembre 2025 viene a scadere il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, in particolare, dei consiglieri Guido Cami, Giovanni Campolo, Steven Kenny, Vincenzo Polidoro, Marco Di Lorenzo, Marina Balzano e Roberto Rettani nominati in data 28 aprile 2023.

I Signori Azionisti sono pertanto chiamati a provvedere, *inter alia*, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e, nello specifico: (i) alla determinazione del numero dei componenti, (ii) alla determinazione della durata dell'incarico, (iii) alla nomina dei componenti, (iv) alla determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i membri (ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche).

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

A tal riguardo si rammenta che ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, l'Assemblea è chiamata a nominare un Consiglio di Amministrazione composto da massimi 9 (nove) membri; almeno 2 (due) amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione precisa che gli amministratori devono essere nominati sulla base di liste secondo la procedura indicata all'art. 14 dello statuto della Società, sintetizzata qui di seguito.

Contenuto delle liste

I candidati inseriti nelle liste – che non potranno essere più di 9 (nove) – devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti. Almeno 2 (due) candidati devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto.

Le liste devono essere corredate da:

- (i) informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (i.e. *curricula* professionali, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti e copia di un documento d'identità), con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti per l'assunzione della carica ed eventuale indipendenza;
- (iii) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Titolarità alla presentazione delle liste

Hanno diritto di presentare le liste tutti gli azionisti. Ogni azionista, nonché (i) gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo, per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti, non possono presentare – o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o fiduciaria – più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti a nessuna lista.

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Copia di tale certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge è depositata presso la sede legale della Società ovvero trasmessa alla stessa tramite invio all'indirizzo e-mail icfspaborsa@legalmail.it, nei termini di cui sopra.

Modalità di presentazione e pubblicazione delle liste

Tenuto anche conto che, ai sensi di statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies.1* del TUF senza, quindi, partecipazione fisica da parte dei soci, le liste - corredate della documentazione indicata nel paragrafo “*Contenuto delle liste*” che precede e della documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate - devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro e non oltre il 20 aprile 2026), mediante deposito presso la sede legale della Società ovvero tramite invio alla stessa all'indirizzo e-mail icfspaborsa@legalmail.it, affinché la Società possa pubblicarle in tempo utile per consentire ai soci di compilare le deleghe e istruzioni di voto.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono, quindi, messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.investors.forestali.it (sezione “*Corporate Governance*” – “*Assemblea*”) e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “*Azioni*” – “*Documenti*”) almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, almeno il 21 aprile 2026).

Procedura di elezione degli amministratori

Ciascun azionista può votare una sola lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Previa determinazione del numero totale di amministratori da eleggere, risultano eletti: (i) i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, scelti secondo l'ordine progressivo della stessa lista, meno uno; e (ii) il candidato indicato con il primo numero nella lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste.

Se al termine della votazione non fosse eletto il numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, che sarà sostituito dal candidato successivo, avente i requisiti di indipendenza, tratto dalla medesima lista. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta fino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere.

In caso venga presentata una sola lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo stabilito dall'assemblea per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, determinazione della relativa durata e dell'emolumento complessivo per tutti i membri (ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche)

Infine, il Consiglio di Amministrazione ricorda ai presenti che, come sopra riportato, l'Assemblea è chiamata altresì a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la relativa durata nonché l'emolumento complessivo per tutti i membri (ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche).

A tal riguardo si rammenta che (i) l'art. 14 dello statuto sociale - oltre a quanto già sopra ricordato con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione - prevede che gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili; (ii) l'art. 18 dello statuto sociale prevede che l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione invita così i Signori Azionisti, in occasione dell'Assemblea, a presentare proposte in merito a (i) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (ii) la relativa durata dell'incarico e (iii) l'emolumento complessivo per tutti i membri (ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche).

Le suddette proposte, al pari delle liste - considerate anche le modalità in cui si svolgerà l'Assemblea (come sopra menzionate) - devono essere presentate unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate (o congiuntamente alle liste o con documentazione separata), tramite deposito presso la sede legale della Società ovvero invio alla stessa all'indirizzo e-mail icfspaborsa@legalmail.it entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro e non oltre il 20 aprile 2026). Le suddette proposte sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.investors.forestali.it (sezione "Corporate Governance" - "Assemblea") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" - "Documenti") almeno 6 (sei) giorni

prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, almeno il 21 aprile 2026). Le proposte per le quali non sono osservate le predette prescrizioni non potranno essere messe a disposizione del pubblico come sopra indicato.

Sul terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028:

- 3.1) nomina dei sindaci effettivi e supplenti;**
- 3.2) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
- 3.3) determinazione del compenso.**

In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 viene a scadere il mandato dell'attuale Collegio Sindacale.

In occasione dell'Assemblea, i Signori Azionisti sono pertanto chiamati a deliberare, *inter alia*, sulla nomina di un nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028 e nello specifico sulla (i) nomina dei sindaci effettivi e supplenti; (ii) nomina del Presidente del Collegio Sindacale e (iii) determinazione del relativo compenso.

Con riferimento alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti, il Consiglio di Amministrazione ricorda che, ai sensi dell'art. 19 dello statuto "*la gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge*". In particolare, il Consiglio di Amministrazione precisa che i sindaci devono essere nominati sulla base di liste secondo la procedura indicata dallo stesso art. 19 dello statuto della Società, sintetizzata qui di seguito.

Contenuto delle liste

Ogni lista non può contenere più di 5 (cinque) candidati e deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere indicati in numero progressivo.

I sindaci indicati nelle liste devono possedere i requisiti richiesti dalla legge.

Le liste devono essere corredate da:

- (i) informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (i.e. *curricula* professionali, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti e da copia di un documento d'identità), nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti per l'assunzione della carica;
- (iii) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Titolarità alla presentazione delle liste

Hanno diritto di presentare le liste tutti gli azionisti. Ogni azionista, nonché (i) gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti, non possono presentare – o concorrere alla presentazione, neppure

per interposta persona o fiduciaria – più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti a nessuna lista.

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Copia di tale certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge è depositata presso la sede legale della Società ovvero trasmessa alla stessa tramite invio all'indirizzo e-mail icfspaborsa@legalmail.it, nei termini di cui sopra.

Modalità di presentazione e pubblicazione delle liste

Tenuto anche conto che, ai sensi di statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 TUF senza, quindi, partecipazione fisica da parte dei soci, le liste - corredate della documentazione indicata nel paragrafo “*Contenuto delle liste*” che precede e della documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate - devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro e non oltre il 20 aprile 2026), mediante deposito presso la sede legale della Società ovvero tramite invio alla stessa all'indirizzo e-mail icfspaborsa@legalmail.it, affinché la Società possa pubblicarle in tempo utile per consentire ai soci di compilare le deleghe e istruzioni di voto.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono, quindi, messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.investors.forestali.it (sezione “*Corporate Governance*” – “*Assemblea*”) e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “*Azioni*” – “*Documenti*”) almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, almeno il 21 aprile 2026).

Procedura di elezione dei sindaci

Ciascun azionista può votare una sola lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente; (ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti dopo la lista di cui alla lett. (i) che precede e che non sia collegata, neppure indirettamente con quest'ultima, sono tratti 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente. La carica di Presidente spetta al candidato indicato al primo posto tra i sindaci effettivi della lista di cui al punto (i) che precede.

In caso venga presentata una sola lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti i sindaci verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo per la composizione del Collegio Sindacale, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ricorda ai presenti che l'Assemblea è altresì tenuta a determinare il compenso spettante ai sindaci. Il Consiglio di Amministrazione invita così i Signori Azionisti, in occasione dell'Assemblea, a presentare proposte in merito al compenso dei neo-nominati Presidente del Collegio Sindacale e sindaci effettivi.

Le suddette proposte, al pari delle liste - considerate le modalità in cui si svolgerà l'Assemblea (come sopra menzionate) - devono essere presentate unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate (o congiuntamente alle liste o con documentazione separata), tramite deposito presso la sede legale della Società ovvero invio alla stessa all'indirizzo e-mail icfspaborsa@legalmail.it entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro e non oltre il 20 aprile 2026). Le suddette proposte sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.investors.forestali.it (sezione “*Corporate Governance*” – “*Assemblea*”) e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “*Azioni*” – “*Documenti*”) almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, almeno il 21 aprile 2026). Le proposte per le quali non sono osservate le predette prescrizioni non potranno essere messe a disposizione del pubblico come sopra indicato.

Sul quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

4. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 8 gennaio 2025 per la parte non eseguita.

La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. ICF per illustrare e sottoporre all'Assemblea la richiesta di (i) revocare l'autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ., nonché dell'art. 25-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan approvata dell'Assemblea dei soci della Società in data 8 gennaio 2025 per la parte ad oggi non ancora eseguita e (ii) richiedere una nuova autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ., nonché dell'art. 25-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, alla luce delle motivazioni e secondo le modalità e i termini di seguito illustrati.

A. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie, oggetto della presente Relazione, si rende opportuna al fine di consentire alla Società di:

- (a) utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali *partner* strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per la Società;
- (b) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato;
- (c) offrire agli Azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento;
- (d) favorire la crescita dell'utile per azione per effetto dell'annullamento delle azioni proprie acquistate come meglio precisato nella relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in seduta straordinaria.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto non è finalizzata alla revoca delle azioni dalle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana

S.p.A. né è strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società.

B. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La proposta del Consiglio di Amministrazione è di autorizzare il Consiglio di Amministrazione stesso ad acquistare azioni ordinarie (interamente liberate e libere da qualsivoglia vincolo), in una o più volte ed anche per *tranches*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a massimo n. 1.100.000 azioni (proprie), pari al 18,68% del capitale sociale, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse *pro-tempore* vigenti, come meglio dettagliato al paragrafo F della presente Relazione.

Si precisa che la Società non si avvarrà dell'utilizzo di strumenti derivati.

In ogni caso, gli acquisti saranno effettuati – in conformità a quanto disposto dall'articolo 2357, comma 1, cod. civ. – nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato.

La richiesta di autorizzazione assembleare riguarda la facoltà dell'organo amministrativo di procedere a ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti dispositivi o annullamento) di azioni proprie su base anche rotativa (cd. "*revolving*"), anche per frazioni del quantitativo sopra indicato.

Si precisa che, in occasione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le opportune appostazioni contabili.

In caso di disposizione o annullamento, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto nei limiti deliberati e fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

C. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, primo e terzo comma cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 3 cod. civ. il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale della Società, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute dalle società da questa controllate.

Alla data della presente Relazione il capitale sociale sottoscritto e interamente versato della Società è pari a Euro 38.000.000,00, diviso in n. 5.886.938 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale. Si precisa che in data odierna, la Società possiede n. 211.967 azioni proprie.

L'autorizzazione è richiesta, quindi, per l'acquisto di massime n. 1.100.000 azioni (proprie), pari al 18,68% del capitale sociale, per un esborso massimo di acquisto fissato in Euro 9.000.000.

A questo riguardo il Consiglio di Amministrazione ricorda che, ai sensi dell'art. 2357 cod.

civ., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e potrà riguardare esclusivamente azioni interamente liberate.

La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Per consentire le verifiche sulle società controllate, ove esistenti, saranno impartite a queste specifiche direttive per la tempestiva comunicazione alla Società di ogni eventuale acquisto di azioni ordinarie della controllante effettuato ai sensi dell'art. 2359-*bis* cod. civ.

D. Durata dell'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, cod. civ. e quindi per un periodo di 18 mesi dalla data della relativa delibera assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'arco del suddetto periodo, potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, secondo quanto liberamente determinato dallo stesso, nel rispetto delle norme applicabili.

Fatta eccezione per l'ipotesi di annullamento delle azioni proprie per cui si rinvia alla relativa relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in seduta straordinaria, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie in portafoglio è richiesta senza limite temporale, in ragione dell'assenza di limiti in tal senso nelle vigenti disposizioni di legge e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali.

E. Corrispettivo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse (eventualmente applicabili alla Società ovvero da essa utilizzabili), ma, in ogni caso, non dovrà essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 20% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan nei cinque giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione – e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere Europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato sempre alle condizioni citate dalla predetta regolamentazione.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

F. Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante il perfezionamento di operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato), e pertanto, anche tramite offerta pubblica di acquisto o un'offerta pubblica di scambio oppure tramite acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan per il tramite di un intermediario in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti, al quale verrà conferito il relativo incarico dal Consiglio di Amministrazione, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita.

Sempre dal punto di vista delle modalità operative, si propone che venga riconosciuta una ampia libertà di azione – al fine del migliore perseguimento delle finalità dei piani di riacquisto – includendo pertanto tutte le possibilità previste dall'ordinamento e pertanto acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), il tutto secondo modalità di volta in volta valutabili in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie.

Per quanto riguarda modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato), il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società (ivi incluso lo scambio, la permuta o la dazione di azioni proprie in natura o compensazione). In aggiunta, qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, compensazione, dazione in natura, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo della Società e pertanto con superamento dei limiti di prezzo delle azioni oggetto di cessione sopra indicati. In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine

dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni di cui sopra. Infine, gli atti dispositivi delle azioni potranno essere effettuati anche per annullamento delle azioni acquistate, nei limiti fissati dalla delibera di approvazione sottoposta all'odierna Assemblea Straordinaria alla cui relazione si rinvia.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato ed in conformità alle prassi di mercato ammesse (ove applicabili). In particolare, gli acquisti saranno effettuati nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A., al fine di non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Il Consiglio di Amministrazione propone da ultimo all'Assemblea che le operazioni di disposizione delle azioni proprie siano effettuate in qualsiasi momento in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi e nelle forme ritenute più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia *pro tempore* vigenti.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Per quanto riguarda eventuali operazioni di annullamento delle azioni proprie acquistate in forza della presente autorizzazione, si rinvia alla relazione sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in seduta straordinaria, riportata qui di seguito.

G. Informazioni sulle modalità deliberative dell'operazione

Si ricorda che le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 TUF ai fini della disciplina sull'offerta pubblica di acquisto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui all'articolo 106 TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (c.d. *whitewash*).

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto *whitewash*, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 TUF.

Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 44-*bis*, comma 4, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'art. 106 TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* TUF.

* * *

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera

“L'Assemblea degli azionisti di Industrie Chimiche Forestali S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

delibera

1. *di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti dell'8 gennaio 2025;*
2. *di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, ciascun consigliere pro-tempore in carica, con ampia facoltà di subdelega, a compiere operazioni di acquisto di azioni proprie, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, ai fini di: (i) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanzia straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per la Società; (ii) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato (il tutto come meglio sopra indicato); (iii) offrire agli azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento; (iv) favorire la crescita dell'utile per azione per effetto dell'annullamento delle azioni acquistate, stabilendo che:*
 - (a) *potranno essere acquistate azioni, in una o più volte ed anche per tranches, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a massimo n. 1.100.000 azioni (proprie), pari al 18,68% del capitale sociale (fermo restando che le azioni acquistate non potranno rappresentare più della quinta parte del capitale sociale della Società, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute dalle società da questa controllate), nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (iii) con*

ogni altra modalità prevista dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti (ivi inclusi acquisti in blocco o con modalità di asta, tra cui l'asta c.d. "olandese"), come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare;

- (b) il corrispettivo delle azioni acquistate sia individuato di volta in volta ma, in ogni caso, non sia inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 20% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan nei cinque giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto, fermo restando un esborso massimo complessivo di acquisto per l'operazione per la quale si richiede l'autorizzazione di Euro 9.000.000,*
 - (c) la durata dell'autorizzazione sia pari a 18 mesi a decorrere dalla data della presente delibera;*
 - (d) l'acquisto, anche in più tranches ed in modalità revolving, debba essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;*
 - (e) possano essere acquistate solo azioni interamente liberate;*
- 3. di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, ciascun consigliere pro-tempore in carica, con ampia facoltà di subdelega affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo e, per esso, ciascun consigliere pro-tempore in carica, il potere di stabilire i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo della Società ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;*
- 4. di conferire a sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili".*

Sul quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

5. Risoluzione consensuale dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

L'assemblea dei soci della Società tenutasi in data 28 aprile 2025 aveva, *intera alia*, approvato di conferire alla società KPMG S.p.A. – società già incaricata della revisione legale dei conti della Società - l'incarico per lo svolgimento dell'esame limitato della rendicontazione di sostenibilità (la “**Rendicontazione di Sostenibilità**”) introdotta dalla Direttiva UE 2022/2464 (c.d. *Corporate Sustainability Reporting Directive*) - così come recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 6 settembre 2024 n. 125 (il “**Decreto 2024**”) - per gli esercizi 2025 e 2026.

Ciò, in quanto la Società, rientrando nella definizione di “*impresa di grandi dimensioni*” diversa dalle “*imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio*” (le “**Imprese di Grandi Dimensioni**”) di cui al Decreto 2024, ai sensi dell'art. 17, comma 1 dello stesso Decreto 2024 era soggetta all'obbligo di Rendicontazione di Sostenibilità (con conseguente obbligo che tale Rendicontazione di Sostenibilità fosse oggetto di un'attestazione di conformità da parte del “*revisore della Rendicontazione di Sostenibilità*”) a decorrere dall'esercizio 2025.

Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95 (convertito con modifiche dalla L. 8 agosto 2025, n. 118) (il “**Decreto 2025**”) – che ha recepito nel nostro ordinamento italiano le misure di differimento della Direttiva UE 2025/794 (c.d. *Prima Direttiva Omnibus*) - ha apportato alcune modifiche in materia.

In particolare, l'art. 10, comma 1-*bis*, lettera c) del Decreto 2025 ha modificato il predetto art. 17, comma 1 del Decreto 2024, prevedendo che le Imprese di Grandi Dimensioni originariamente soggette agli obblighi di Rendicontazione di Sostenibilità a partire dal 2025, siano tenute a tali obblighi a partire dal 2027.

Avendo, quindi, l'assemblea dei soci della Società tenutasi in data 28 aprile 2025 conferito l'incarico a KPMG S.p.A. per lo svolgimento dell'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità per gli esercizi 2025 e 2026 ed essendo la Società, alla data della presente Relazione, soggetta agli obblighi di Rendicontazione di Sostenibilità (salvo eventuali ulteriori modifiche normative) a partire dal 2027, il Consiglio di Amministrazione propone ai signori Azionisti la risoluzione consensuale dell'incarico ai sensi dell'art. 13, comma 4 del D. Lgs. 39/2010 e del D.M. 261/2012.

A tal riguardo, la Società ha prima d'ora sottoposto a KPMG S.p.A. una proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione di Sostenibilità secondo quanto previsto dal D. Lgs. 39/2010 nonché dal D.M. 261/2012, a valle della quale la Società e KPMG S.p.A. hanno formulato le rispettive considerazioni e manifestato il reciproco consenso scritto.

Ai sensi del D.M. 261/2012 anche il Collegio Sindacale della Società ha rilasciato il proprio parere favorevole, annesso alla presente Relazione come Allegato A.

Per completezza, si precisa che, non essendo obbligata *ut supra*, per l'esercizio 2025, la Società non ha redatto la Rendicontazione di Sostenibilità e, conseguentemente, KPMG S.p.A. non ha svolto alcun esame limitato della stessa.

* * *

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto e preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:

“L’Assemblea degli azionisti di Industrie Chimiche Forestali S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

- *preso atto del consenso espresso da KPMG S.p.A. al riguardo;*
- *preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;*
- *preso atto della relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di approvare la risoluzione consensuale dell’incarico conferito a KPMG S.p.A. dall’Assemblea dei soci del 28 aprile 2025 per lo svolgimento dell’esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità introdotta dalla Direttiva UE 2022/2464 (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive) per gli esercizi 2025 e 2026;*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente pro-tempore in carica, con ampia facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.”*

Sul primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria

1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

La presente Relazione è stata redatta per illustrare e sottoporre all'Assemblea l'esigenza di (i) annullare, senza riduzione del capitale sociale, tutte le azioni proprie già in portafoglio alla data della presente Relazione e, in tutto o in parte, le azioni proprie che verranno eventualmente acquistate in forza dell'autorizzazione sottoposta alla Vostra approvazione al quarto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea, in seduta ordinaria (la “**Nuova Autorizzazione all'Acquisto**”) e, conseguentemente (ii) modificare l'art. 5 dello statuto sociale, con delega dei poteri necessari per l'esecuzione di entrambe le delibere.

Proposta di annullamento di azioni proprie

- (a) Annullamento di tutte le n. 211.967 azioni proprie di ICF già in portafoglio alla data della presente Relazione

Si ricorda che, alla data della presente Relazione, la Società detiene complessive n. 211.967 azioni proprie, pari al 3,601% del capitale sociale, acquistate sulla base dell'autorizzazione conferita, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ., nonché dell'art. 25-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'assemblea degli azionisti con la delibera dell'8 gennaio 2025 (la “**Precedente Autorizzazione all'Acquisto**”), la cui revoca, per la parte non ancora eseguita, è oggetto del quarto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea, in seduta ordinaria.

Essendo venuta meno la necessità di mantenere una quota consistente di azioni proprie in portafoglio, si ritiene preferibile procedere all'annullamento di tutte le predette n. 211.967 azioni proprie, aumentando in tal modo il valore di ciascuna azione della Società e massimizzandone la redditività. L'annullamento delle azioni permette, infatti, di incrementare la porzione di utile assegnata a ciascuna azione (“*earning per share*”). A seguito di tale annullamento, l'importo numerico del capitale sociale di ICF non subirà alcuna riduzione. Il capitale sociale rimarrà dunque invariato e pari a Euro 38.000.000, ma la parità contabile delle restanti n. 5.674.971 azioni in circolazione passerà da Euro 6,4549 ad Euro 6,6961.

La proposta di annullamento è coerente con le finalità della Precedente Autorizzazione di Acquisto.

Per effetto della revoca della Precedente Autorizzazione all'Acquisto (oggetto del quarto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea, in seduta ordinaria) nonché dell'annullamento di tutte le n. 211.967 azioni proprie di ICF acquistate in forza della Precedente Autorizzazione all'Acquisto (già in portafoglio alla data della presente Relazione), verrà automaticamente meno anche la delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea dei soci di ICF dell'8 gennaio 2025 di cui all'attuale comma 2 dell'art. 5 dello statuto della Società.

- (b) Annullamento delle azioni proprie di ICF che verranno eventualmente acquistate

e detenute dalla Società in forza della Nuova Autorizzazione all'Acquisto e, quindi, fino a massimo n. 1.100.000 azioni

In aggiunta a quanto sopra, si propone altresì l'annullamento, in tutto o in parte, delle azioni proprie di ICF che verranno eventualmente acquistate e detenute dalla Società in forza della Nuova Autorizzazione all'Acquisto (oggetto del quarto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea, in seduta ordinaria) e, quindi, fino a massimo n. 1.100.000 azioni.

Anche in questa ipotesi, l'annullamento verrà operato senza riduzione del capitale sociale nominale e, quindi, mediante riduzione del numero delle azioni esistenti, con conseguente incremento della parità contabile delle altre azioni in circolazione.

La proposta di annullamento è coerente con le finalità della Nuova Autorizzazione di Acquisto già rappresentate nella relativa relazione illustrativa (cfr. quarto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea, in seduta ordinaria).

L'annullamento – per la cui decisione e concreta esecuzione si propone di conferire opportuna delega al Consiglio di Amministrazione – potrà essere eseguito in un'unica soluzione o anche in via frazionata, da effettuarsi, se del caso, l'ultimo giorno di ciascun mese con riferimento alle azioni in portafoglio a tale data anche prima che sia stato acquistato il numero massimo di azioni proprie oggetto della Nuova Autorizzazione all'Acquisto, entro e non oltre 18 (diciotto) mesi dalla presente delibera.

Resta naturalmente inteso che la decisione di procedere o meno all'annullamento, in tutto o in parte, delle azioni spetterà al Consiglio di Amministrazione nel rispetto in ogni caso di quanto deliberato dall'Assemblea.

La Società comunicherà al mercato le operazioni di annullamento di azioni proprie in conformità alla normativa applicabile, anche regolamentare, di volta in volta vigente e provvederà ad aggiornare lo statuto sociale e a comunicare la nuova composizione del capitale sociale.

Ad ogni annullamento conseguirà la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, recante il numero delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. A tal fine il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2436 cod. civ. aggiornerà il comma 1 di tale articolo riducendo il numero delle azioni ivi indicato in proporzione alle azioni che saranno effettivamente di volta in volta annullate in esecuzione di quanto precedentemente illustrato.

Sull'efficacia esimente della deliberazione assembleare rispetto all'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti)

Come illustrato nella Relazione relativa al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 1 del Regolamento Emittenti, le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria, previsto dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 3, lettera b) del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti, la citata previsione di cui all'art. 44-*bis*,

comma 1 del Regolamento Emittenti non trova applicazione nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nel citato articolo 106 del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera approvata tramite il meccanismo del c.d. *whitewash*. In particolare, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, tale delibera è richiesto che sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in Assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%.

A tale riguardo, si segnala che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”) con comunicazione n. 0292347 del 16 febbraio 2022 (la “**Comunicazione**”) ha affermato che il meccanismo di *whitewash*, e il conseguente effetto esimente dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, possa applicarsi anche agli effetti della delibera di annullamento delle azioni proprie che presenti determinate caratteristiche. In particolare, Consob ha osservato che l’operazione di acquisto e annullamento di azioni proprie cui la Comunicazione si riferisce (l’“**Operazione Precedente**”) non comportava il sorgere di un obbligo di offerta pubblica di acquisto, in quanto (i) entrambe le proposte relative all’acquisto e all’annullamento delle azioni proprie erano state approvate con le maggioranze richieste dall’art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti; e (ii) l’efficacia esimente prevista dal comma 2 dell’art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti era applicabile all’intera Operazione Precedente in quanto essa era da considerarsi unitariamente comprensiva del riacquisto e del successivo e conseguente annullamento delle azioni proprie acquistate.

Pertanto, (a) viste le conclusioni della Comunicazione in merito all’applicabilità dell’efficacia esimente del *whitewash* rispetto all’insorgere dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto a seguito dell’annullamento delle azioni proprie; e (b) considerato che l’operazione di riacquisto e contestuale annullamento oggetto di delibera dell’Assemblea ricalca i termini e le condizioni dell’Operazione Precedente in quanto (i) le relazioni illustrative su entrambe le proposte di acquisto e annullamento delle azioni proprie contengono informazioni dettagliate circa l’efficacia esimente dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’art. 44-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti e (ii) l’intera operazione oggetto della Relazione è da considerarsi unitariamente comprensiva del riacquisto e del successivo e conseguente annullamento delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di Amministrazione informa gli Azionisti che, in applicazione dell’art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti, nel caso in cui la delibera assembleare di annullamento delle azioni proprie acquistate in forza dell’Autorizzazione di Acquisto oggetto della presente Relazione fosse approvata con le maggioranze previste dal predetto art. 44-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti, l’annullamento delle azioni proprie della Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non rileva ai fini del calcolo del superamento, da parte di uno o più azionisti, delle soglie rilevanti ai fini dell’art. 106 TUF, con conseguente efficacia esimente dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ivi prevista.

Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

Le proposte di modifica dello statuto sociale di cui alla presente Relazione non comportano

l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

Proposte di modifica dello statuto sociale

Quanto sopra comporta le modifiche dell'espressione numerica del numero di azioni in circolazione contenuta nel paragrafo 5.1 dello statuto sociale e la modifica del paragrafo 5.2 dello statuto sociale, come illustrato nel quadro sinottico di seguito riportato. Il secondo comma dell'art. 5 verrà successivamente abrogato, una volta ultimate le operazioni di annullamento, in forza di ulteriore delega che si propone all'Assemblea di conferire al Consiglio di Amministrazione.

Testo vigente	Testo modificato
5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 38.000.000 ed è diviso in n. 5.886.938 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.	5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 38.000.000 ed è diviso in n. 5.674.971 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.
5.2 L'Assemblea Straordinaria dei soci dell'8 gennaio 2025 ha approvato l'annullamento fino a un massimo di n. 1.300.000 azioni proprie, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di (i) determinare l'effettivo numero di azioni proprie di volta in volta oggetto di annullamento, (ii) eseguire tale annullamento entro l'8 giugno 2026, in un'unica soluzione o anche in via frazionata. In data 31 marzo 2025 il consiglio di amministrazione ha annullato n. 854.278 azioni proprie.	5.2 L'Assemblea Straordinaria dei soci dell'8 gennaio 2025 del [27/28] aprile 2026 ha approvato l'annullamento fino a un massimo di n. 1.300.000 1.100.000 azioni proprie, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di (i) determinare l'effettivo numero di azioni proprie di volta in volta oggetto di annullamento, (ii) eseguire tale annullamento entro l'8 giugno 2026 il [27/28] ottobre 2027 , in un'unica soluzione o anche in via frazionata. In data 31 marzo 2025 il consiglio di amministrazione ha annullato n. 854.278 azioni proprie.
5.3. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D.Lgs. 58/98 (il "TUF").	Invariato.
5.4. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri	Invariato.

Testo vigente	Testo modificato
diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.	

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera

“L’Assemblea degli azionisti di Industrie Chimiche Forestali S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

delibera

1. di annullare tutte le n. 211.967 azioni proprie senza valore nominale di titolarità della Società alla data odierna, mantenendo invariato l’attuale capitale sociale e procedendo ad ogni relativo adempimento di natura contabile;
2. di annullare altresì fino a un massimo di n. 1.100.000 azioni proprie conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di: (i) determinare l’effettivo numero di azioni proprie di volta in volta oggetto di annullamento, nonché (ii) procedere, entro 18 (diciotto) mesi a fare data dalla presente delibera assembleare, al relativo annullamento, in un’unica soluzione o anche in via frazionata da effettuarsi, se del caso, l’ultimo giorno di ciascun mese con riferimento alle azioni in portafoglio a tale data, e a compiere ogni atto necessario o opportuno a tal fine;
3. di procedere all’annullamento sub punti 1. e 2. senza la rilevazione di alcun utile o perdita nel conto economico e senza alcun effetto sul patrimonio netto della Società, fermo restando l’ammontare del capitale sociale con conseguente automatico incremento della “parità contabile implicita” delle azioni emesse dalla Società;
4. di modificare, conseguentemente a tutto quanto sopra deliberato (i) il paragrafo 5.1 dello statuto sociale come segue: “5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 38.000.000 ed è diviso in n. 5.674.971 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale” e (ii) il paragrafo 5.2 dello statuto sociale come segue: “L’Assemblea Straordinaria dei soci del [27/28] aprile 2026 ha approvato l’annullamento fino a un massimo di n. 1.100.000 azioni proprie, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di (i) determinare l’effettivo numero di azioni proprie di volta in volta oggetto di annullamento, (ii) eseguire tale annullamento entro il [27/28] ottobre 2027, in un’unica soluzione o anche in via frazionata”;
5. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno potere per: (i) provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra; (ii) accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o aggiunte (che non alterino la sostanza delle delibere adottate) che fossero richieste per l’iscrizione nel Registro delle Imprese o dalle Autorità o necessarie e/o opportune per l’attuazione di leggi e regolamenti; (iii) procedere al deposito dello statuto sociale nel Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2436 cod. civ., aggiornando l’art. 5 come indicato nel precedente punto 4. ed eliminando la clausola di cui al precedente punto 4. sub (ii) sopra inserita una volta decorso il termine per l’annullamento delle azioni”.

Marcallo con Casone (MI), 10 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Guido Cami

Allegato A

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'INCARICO DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ TRA INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A. E KPMG S.P.A. (ART. 7, D.M. 261/2012)

Agli Azionisti della Società Industrie Chimiche Forestali S.p.A.

Il Collegio sindacale

PREMESSO CHE

- (i) in data 25/9/2024 entrava in vigore il d.lgs. 125/2024, attuativo della direttiva UE 2022/2464 (c.d. CSDR), con il quale è stata abrogata la normativa sulla comunicazione delle informazioni di carattere finanziario introdotta con il d.lgs. 254/2016 (in recepimento della direttiva UE 2014/95) e il relativo obbligo di redazione della dichiarazione di carattere non finanziario (DNF);
- (ii) il d.lgs. 125/2024 introduceva l'obbligo di includere in apposita sezione della relazione sulla gestione una rendicontazione di sostenibilità contenente le informazioni previste dal decreto; in particolare, l'art. 8 del d.lgs. 125/2024 stabiliva che detta rendicontazione di sostenibilità dovesse formare oggetto di un'attestazione di conformità - da esprimersi con la relazione di cui all'art. 14-bis da parte del "revisore della rendicontazione di sostenibilità";
- (iii) ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter, d.lgs. 39/2010, l'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità è conferito su proposta motivata dell'organo di controllo, dall'assemblea che ne determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento; è altresì previsto che la durata dell'incarico sia di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo al conferimento;
- (iv) l'art. 8 del d.lgs. 125/2024 prescriveva che l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità potesse essere conferito anche alla medesima società di revisione incaricata della revisione del bilancio;
- (v) per le imprese di grandi dimensioni diverse dagli enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superavano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio, l'art. 17 del d.lgs. 125/2024 fissava l'applicazione del nuovo regime in materia di bilancio di sostenibilità a partire dagli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025;
- (vi) l'organo di gestione faceva pervenire al Collegio sindacale l'offerta emessa da KPMG S.p.A. in data 26/3/2025 nei confronti della Società per gli esercizi dal 2025-2027, decorrenti e scadenti, rispettivamente, alle date di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025 e all'ultimo esercizio compreso nell'incarico; l'offerta prevedeva per ciascun esercizio l'esame limitato della rendicontazione di sostenibilità inserita in apposita sezione della relazione sulla gestione degli amministratori a corredo del bilancio di esercizio annuale,

con il rilascio della relazione di attestazione della conformità di cui all'art. 14-bis, d.lgs. 39/2010;

- (vii) in data 11/4/2025, il Collegio sindacale, ad esito della complessiva valutazione svolta, in termini qualitativi, quantitativi e di opportunità, formulava all'Assemblea dei soci la propria per l'attribuzione dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi dal 2025 al 2027, a favore di KPMG S.p.A.;
- (viii) l'Assemblea del 28/4/2025 approvava il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità a KPMG S.p.A., nei termini proposti dal Collegio sindacale;

RILEVATO CHE

- (a) il d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modifiche dalla l. 118/2025, ha recepito nel nostro ordinamento italiano le misure di differimento della Direttiva UE 2025/794, prevedendo tra le altre, in forza delle modifiche introdotte dall'art. 10, comma 1-bis, lett. c), all'art. 17, comma 1, d.lgs. 125/2024, che le "imprese di grandi dimensioni" sono tenute al rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a partire dall'esercizio 2027;
- (b) in data 26/3/2026, il Consiglio di amministrazione della Società ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025, la risoluzione consensuale in via anticipata dell'incarico conferito a KPMG S.p.A. nella materia *de qua*, senza avviare alcun ulteriore processo di conferimento di un nuovo incarico ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 39/2010;
- (c) KPMG S.p.A. ha confermato la propria disponibilità alla risoluzione consensuale dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, ai sensi dell'art. 7, D.M. 261/2012;
- (d) il Collegio sindacale si è riunito in data 7/4/2026 al fine di esaminare la documentazione fornita dalla Società e valutare, in conformità alle norme vigenti, le motivazioni che giustificano la risoluzione dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità con KPMG;

CONSIDERATO CHE

- (i) la proposta risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità con KPMG scadente nell'esercizio 2027 è determinata da un sopravvenuto mutamento del contesto normativo di riferimento in materia di decorrenza dell'obbligo di rendicontazione di sostenibilità per le imprese di grandi dimensioni e della relativa attestazione di conformità da parte di un revisore;
- (ii) l'art. 7, D.M. 261/2012, ove sono definiti casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale, prevede che: "[i]l revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale";

- (iii) il predetto art. 7, D.M. 261/2012, prevede altresì che “[l]’assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l’organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione”;

AVUTO RIGUARDO

alle osservazioni formulate da KPMG, espresse ai sensi dell’art. 7, D.M. 261/2012;

TANTO PREMESSO

- preso atto e condiviso quanto determinato dal Consiglio di amministrazione, si ritengono sussistenti le condizioni affinché l’Assemblea degli azionisti approvi la risoluzione consensuale anticipata dell’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità con KPMG S.p.A.;
- si esprime, dunque, **parere favorevole** alla proposta del Consiglio di amministrazione di risoluzione anticipata dell’incarico conferito a KPMG S.p.A., ai sensi dell’art. 7, D.M. 261/2012, attuativo dell’art. 13, comma 4, d.lgs. 39/2010, non sussistendo, peraltro, necessità connesse alla garanzia circa la continuità dell’attività di attestazione;
- si raccomanda infine che il presente parere, unitamente alla Relazione illustrativa degli Amministratori e alla delibera dell’Assemblea degli azionisti di risoluzione consensuale anticipata, siano trasmessi a cura di Industrie Chimiche Forestali alle competenti Autorità ai sensi di legge.

Milano, 10 aprile 2026

Il Collegio Sindacale

Avv. Paolo Basile (Presidente)

Dott.ssa Giovanna Conca (Sindaco effettivo)

Dott.ssa Monia Cascone (Sindaco effettivo)

Per il Collegio Sindacale: f.to il Presidente Avv. Paolo Basile

